

Decreto del 17/06/2014 - Min. Economia e Finanze

Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Definizioni

Articolo 2

Art. 2 Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

Articolo 3

Art. 3 Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale

Articolo 4

Art. 4 Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari

Articolo 5

Art. 5 Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari

Articolo 6

Art. 6 Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

Articolo 7

Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 26/06/2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da [2214](#) a [2220](#) del codice civile in materia di scritture contabili, nonche' l'[art. 2712 dello stesso codice](#) in materia di validita' probatoria delle riproduzioni meccanografiche;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633](#), che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli [21](#), [35](#) e [39](#), che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il [regolamento \(CEE\) del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913/92](#), che istituisce il Codice doganale comunitario, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il [regolamento \(CEE\) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454/93](#), che fissa talune disposizioni d'applicazione del [regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913/92](#), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto [decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357](#), convertito con modificazioni dalla [legge dell'8 agosto 1994, n. 489](#), recante "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente", e in particolare l'[art. 7](#), comma 4-ter, che fornisce disposizioni in materia di semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarita' formali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), e successive modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni";

Visto il [decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 luglio 1998](#), e successive modifiche, concernente "Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti";

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004](#) recante "Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto";

Visto il [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'[art. 21](#), comma 5, il quale stabilisce che "Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie";

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011](#), recante "Modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate";

Visti i [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013 e [3 dicembre 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell'amministrazione digitale;

Ritenuta la necessita' di ridefinire le modalita' di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici nonche' alla loro riproduzione su supporti idonei;

Sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Decreta:

Articolo 1 -

Art. 1 Definizioni

In vigore dal 26/06/2014

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

In vigore dal 26/06/2014

1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'**art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, e dell'**art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**, in materia di fatturazione elettronica.

2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilita', dell'integrita', dell'autenticita' e della leggibilita', e utilizzano i formati previsti dal **decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, dai decreti emanati ai sensi dell'**art. 71** del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrita', l'accesso e la leggibilita' nel tempo del documento informatico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale

In vigore dal 26/06/2014

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e' effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari

In vigore dal 26/06/2014

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'[art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. Ai fini fiscali, la conformita' all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita' di cui all'[art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e delle relative regole tecniche.

3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari

In vigore dal 26/06/2014

1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'**art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.**
3. Il documento conservato puo' essere esibito anche per via telematica secondo le modalita' stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.
4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale secondo le modalita' previste dal **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,** sono stabilite, in relazione ai diversi settori d'imposta, specifiche modalita' per l'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

In vigore dal 26/06/2014

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'**art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, con modalita' esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642**, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore

In vigore dal 26/06/2014

1. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.
3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti gia' conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformita' delle disposizioni del presente decreto.
5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali e' prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

[Torna al sommario](#)

